

CED E ABUSIVISMO: CHI SI SPACCIA PER CONSULENTE DEL LAVORO DELINQUE DUE VOLTE E DEVE PURE RISARCIRE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Con una interessante sentenza depositata il 14/03/2017, il Tribunale Penale di Pesaro ha condannato per esercizio abusivo della professione la titolare di un centro di elaborazione dati che per accreditarsi aveva dichiarato il possesso del titolo di consulente del lavoro. La pronuncia del giudice marchigiano, nel collocarsi nel solco giurisprudenziale consolidato che punisce penalmente chi millanta il possesso di titoli professionali o iscrizioni ad albi, ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino, che si era costituito parte civile nel procedimento.

Il reato di esercizio abusivo della professione

Nel caso specifico la condannata nella sua qualità di socio amministratore di una S.n.c. attraverso la quale gestiva un Centro di Elaborazione Dati, effettuava comunicazioni telematiche e curava pratiche relative alla gestione del rapporto che ai sensi dell'art. 1 della l.n. 12/79 sono riservate in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine professionale, requisiti che la protagonista della vicenda dichiarava di possedere.

L'art. 348 c.p. punisce "chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato".

Con orientamento ormai consolidato la Corte di cassazione ha ritenuto che "integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale" (Cass.pen.Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9725 tra le tante).

Il Tribunale di Pesaro, sulla scorta di questi principi, ha pronunciato la condanna, verificato che la responsabile aveva esercitato la professione di consulente del lavoro senza essere iscritta nel relativo albo, individuando anche nel suo comportamento concreto la continuità degli atti, strumentali al medesimo disegno criminoso, circostanza che ne giustificava l'aggravio della pena.

Anche la dichiarazione non veritiera di possedere il titolo di consulente del lavoro è stata valorizzata dal Tribunale di Pesaro, individuando la falsità in atto pubblico,

aggravata dalla sua commissione per eseguire ed occultare un altro reato (l'esercizio abusivo vero e proprio).

Quindi il disvalore è duplice, così come i reati, conseguenti all'abuso dell'esercizio di una professione ordinistica regolamentata (nello specifico dalla l.n. 12/79) e, prima ancora, all'aver reso una formale dichiarazione – mendace – circa il possesso del suddetto titolo professionale.

La tutela della categoria ed il diritto al risarcimento del Consiglio Provinciale dell'Ordine

La sentenza in discorso ribadisce come premesso principi affermati e condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità nell'inquadrare la riserva di legge dell'esercizio delle professioni ordinistiche e punire severamente ogni abuso.

Di particolare interesse l'accoglimento dell'istanza risarcitoria avanzata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine di Pesaro-Urbino, che si era costituito parte civile nel procedimento vantando un diritto risarcitorio in relazione al danno patrimoniale, così come quello non patrimoniale. L'accoglimento della domanda, di sicuro rilievo per quanto premesso, si fonda anch'esso su principi non sconosciuti in materia, per i quali, come si evince sin dalla costituzione del Consiglio dell'Ordine territoriale, il danno risarcibile all'Ordine non è solo quello economico-patrimoniale causato dalla concorrenza sleale subita dai professionisti iscritti, ma anche quello, di maggior rilievo dal punto di vista sistematico del nostro ordinamento, non patrimoniale, derivante dall'interesse – il cui presidio è prerogativa fondamentale del Consiglio dell'Ordine – che la professione (nello specifico di consulente del lavoro) sia esercitata da soggetti muniti dei requisiti richiesti dalle norme cogenti per l'esercizio della professione e che dal mancato rispetto di tali fondamentali regole possano derivare ricadute pregiudizievoli per i professionisti legittimamente abilitati all'esercizio. Ciò ad evitare altrimenti il pregiudizio materiale e di immagine per la categoria professionale della quale l'Ordine è organo e strumento portatore degli interessi esponenziali.

Diritto risarcitorio che è ritenuto ammissibile quando non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto (Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144).

Autore:

Pasquale Staropoli

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
della **FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it